

Regolamento dei mercati e del commercio su aree pubbliche

Sommario

Titolo I – Oggetto, definizioni e organi	5
Capo I – Oggetto e ambito di competenza	5
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	5
Art. 2 – Definizioni	7
Art. 3 – Finalità.....	9
Art. 4 – Validità	10
Art. 5 – Competenze	10
Art. 6 – Compiti degli uffici comunali.....	10
Capo II – Consultazione delle parti sociali	11
Art. 7 – Commissione Consultiva	11
Art. 8 – Competenze della Commissione Consultiva.....	12
Art. 9 – Funzionamento della Commissione consultiva.....	12
Titolo II – Commercio sulle aree pubbliche.....	13
Capo I – Disposizioni generali.....	13
Art. 10 – Modalità e requisiti dell’esercizio dell’attività.....	13
Art. 11 – Norme igienico-sanitarie.....	14
Art. 12 – Somministrazione su area pubblica.....	14
Art. 13 – Prevenzione incendi.....	15
Art. 14 – Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti.....	15
Art. 15 – Pubblicità dei prezzi	16
Art. 16 – Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi	16
Capo II – Disciplina dei procedimenti	16
Art. 17 – Presentazione delle istanze	16
Art. 18 – Istruttoria dell’istanza	16
Art. 19 – Conclusione del procedimento.....	17
Art. 20 – Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante	17
Art. 21 – Autorizzazioni per l’esercizio del commercio su posteggio in concessione	18
Art. 22 – Pubblicizzazione dei bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi	19
Art. 23 – Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione	20
Art. 24 – Procedure di subingresso, reintestazione, cessazione e modifica della ragione sociale	21
Art. 25 – Attestazione annuale degli obblighi amministrativi.....	22
Art. 26 – Carta di esercizio	22
CAPO III – Esercizio dell’attività in forma itinerante	23
Art. 27 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	23
Art. 28 – Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività.....	23
CAPO IV – Disposizioni concernenti le aree mercatali e i posteggi isolati	24

Art. 29 – Competenze	24
Art. 30 – Indicazioni per l’individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.....	24
Art. 31 – Istituzione e ampliamento dei mercati	25
Art. 32 – Spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati.....	25
Art. 33 – Normativa igienico-sanitaria relativa alle aree destinate al commercio su area pubblica	26
Art. 34 – Posteggi mercatali.....	26
Art. 35 – Disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche.....	27
Art. 36 – Festività	27
Art. 37 – Effettuazione di mercati straordinari o aggiuntivi.....	27
Art. 38 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	28
Art. 39 – Messa a disposizione di aree private.....	28
CAPO V – Disposizioni concernenti l’esercizio dell’attività su posteggio in concessione.....	28
Art. 40 – Utilizzo del posteggio di mercato	28
Art. 41 – Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato (“miglioria”)	29
Art. 42 – Scambio consensuale di posteggio.....	30
Art. 43 – Attività con il sistema del “battitore”	30
Art. 44 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	30
Art. 45 – Calcolo delle presenze nei mercati.....	31
Art. 46 – Delega.....	31
Art. 47 – Validità delle presenze ai fini della spunta	31
Art. 48 – Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi o non assegnati (“Spunta”).....	32
Art. 49 – Disposizioni sulla procedura di iscrizione alla spunta di mercato	32
Art. 50 – Esercizio dell’attività su posteggio isolato.....	33
Art. 51 – Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse	33
Art. 52 – Canone di concessione suolo	34
TITOLO III – Altre tipologie di mercato	34
CAPO I – Mercato del riuso.....	34
Art. 53 – Disposizioni generali	34
Art. 54 – Merceologie ammesse.....	34
Art. 55 – Modalità di svolgimento	35
Art. 56 – Disposizioni per gli operatori professionali	35
Art. 57 – Disposizioni per gli operatori non professionali	36
Art. 58 – Articolazione degli spazi espositivi	36
Art. 59 – Soggetto gestore.....	36
Art. 60 – Domanda di partecipazione.....	36
CAPO II – Mercato agricolo di vendita diretta	37
Art. 61 – Disposizioni generali	37

Art. 62 – Soggetti ammessi alla vendita.....	37
Art. 63 – Merceologie ammesse.....	38
Art. 64 – Modalità di svolgimento	38
Art. 65 – Partecipazione al mercato	38
Art. 66 – Soggetto gestore.....	39
TITOLO IV – Sanzioni	40
Art. 67 – Sanzioni pecuniarie.....	40
Art. 68 – Sospensione dell'autorizzazione	41
Art. 69 – Revoca dell'autorizzazione	41
Art. 70 - Decadenza dall'autorizzazione di esercizio e dalla concessione di posteggio.....	41
Art. 71 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione al soggetto gestore.....	42
Allegati	44
Allegato A: Elenco mercati esistenti sul territorio di Segrate	44
Allegato B: Planimetria del mercato di via De Amicis	45
Allegato C: Planimetria del mercato di via Verdi	46
Allegato D: Planimetrie dei posteggi isolati	47
Allegato E: Aree di interdizione al commercio in forma itinerante	48
Allegato F: Aree per i mercati dell'usato	49
Allegato G: Aree per i mercati agricoli di vendita diretta	50

Titolo I – Oggetto, definizioni e organi

Capo I – Oggetto e ambito di competenza

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti:
 - a) della Legge regionale lombarda 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, di seguito definita "Legge regionale";
 - b) della Delibera di Giunta Regionale lombarda 14 dicembre 2020, n. XI/4054 Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre altre tipologie di mercato le quali, sebbene non soggette alla disciplina del commercio D. Lgs. 114/1998, si svolgono su area pubblica, e in particolare:
 - a) i mercati del riuso, ai sensi e per gli effetti della L. 13/2009, art. 7-sexies;
 - b) i mercati agricoli di vendita diretta, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007.
3. Il presente Regolamento fa riferimento alla normativa europea, nazionale, regionale e comunale vigente alla data di approvazione dello stesso, normativa i cui estremi sono riportati nelle successive tabelle da 1 a 3, e disciplina le funzioni di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche relative a:
 - a) rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo "A" di cui al D. Lgs. 114/98) e assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
 - b) rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D. Lgs. 114/98);
 - c) svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale;
 - d) svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui al Titolo II della L.R. 6/2010 (quali rivendita di quotidiani e periodici, somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l'accesso al pubblico al loro interno, attività espositive, artigianali, ecc.);
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto dal regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Tabella 1. Riferimenti normativi comunitari

Oggetto	Estremi	Data
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	2004/852/CE	29/04/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	2004/853/CE	29/04/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2004/854/CE	29/04/2004
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno	2006/123/CE	12/12/2006
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti	2008/98/CE	19/11/2008

Tabella 2. Riferimenti normativi nazionali

Oggetto	Estremi	Data
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	L. 241/1990	07/08/1990
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ai sensi dell'art. 4, c. 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59	D. Lgs. 114/1998	31/03/1998
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108	D. Lgs. 170/2001	24/04/2001
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57	D. Lgs. 228/2001	18/05/2001
Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche	Ordinanza Ministero della Salute	03/04/2002
Norme in materia ambientale	D. Lgs. 152/2006	03/04/2006
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore	D. Lgs. 193/2007	06/11/2007
Attuazione dell'art. 1 comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli	Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali	20/11/2007
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente	L. 13/2009	27/02/2009
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno	D. Lgs. 59/2010	26/03/2010
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	D.P.R. 160/2010	07/09/2010

Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.	Circolare dell'Interno	Ministero	12/03/2014
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale	L. 154/2016		28/07/2016
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022	L. 214/2023		30/12/2023

Tabella 3. Riferimenti normativi regionali

Oggetto	Estremi	Data
Indicazioni in merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli	Circolare regionale della Direzione Generale Agricoltura prot. n. M1.2008.0025389	11/12/2008
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere	L.R. Lombardia 6/2010	02/02/2010
Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali per operatori su aree pubbliche e relative indicazioni operative	Decreto del Direttore Generale Commercio, Turismo e Servizi n. 2613	28/03/2012
Commercio su aree pubbliche: trasferimento in gestione dell'azienda o di un ramo di essa	Circolare regionale n. 9/2014	24/04/2014
Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica	D.C.R. X/730	23/06/2015
Approvazione dell'avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati	Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 7240	22/07/2016

Tabella 4. Riferimenti normativi comunali

Oggetto	Estremi	Data
Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	Delibera di Consiglio Comunale n. 15 e ss.mm.ii.	08/03/2021
Approvazione della revisione delle planimetrie dei mercati di via De Amicis e di via Verdi	Delibera di Consiglio Comunale n. 40	27/09/2022

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con precisazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono per:
 - a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese

- quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, nell'ambito di un mercato, di una fiera, di una sagra o in un luogo isolato, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f) mercato agricolo: le aree pubbliche e gli spazi autorizzati, attrezzati o meno, destinati all'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte di due o più agricoltori;
 - g) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - h) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - i) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - j) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - k) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - l) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - m) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della Legge 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
 - n) autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune

- di avvio attività per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società di persone (S.n.c. o S.a.s.), che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alle categorie di alimentare e non alimentare;
 - p) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, limitatamente a quella giornata o a quella manifestazione, dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati.

Art. 3 – Finalità

1. L'Amministrazione comunale disciplina il commercio su aree pubbliche mediante il presente regolamento perseguendo le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e incida positivamente sulla qualità della vita della popolazione;
 - b) integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato e armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale ai fini della salvaguardia e della vitalizzazione del tessuto urbano cittadino e dei quartieri, nel rispetto del contesto sociale e dei vincoli ambientali e paesaggistici;
 - e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
 - f) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza assicurando la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - g) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
 - h) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - i) favorire l'individuazione di aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte a ospitare mercati.
2. Nel disciplinare il mercato del riuso, l'Amministrazione comunale persegue le seguenti finalità:
 - a) prevenire la produzione di rifiuti mediante il riuso, il recupero e lo scambio di prodotti usati, allungandone il ciclo vitale come oggetti d'uso e posticipandone l'ingresso nel ciclo del trattamento dei rifiuti;
 - b) proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, limitando quindi gli impatti negativi legati alla loro produzione e gestione;
 - c) sostenere l'uso razionale ed efficiente delle risorse mediante la promozione di forme di economia circolare.
3. Nel disciplinare il mercato agricolo di vendita diretta, l'Amministrazione comunale persegue le seguenti finalità:

- a) regolamentare e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza e il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
- c) garantire al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti assicurandone altresì, attraverso il sostegno delle Associazioni di categoria, qualità e freschezza;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari della regione attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali;
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla loro sostenibilità ecologica e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 4 – Validità

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare:
 - a) Piano di Governo del Territorio (P.G.T);
 - b) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - c) Regolamento edilizio.
2. La validità temporale del Regolamento non ha limiti predefiniti.
3. Le presenti disposizioni potranno essere sempre modificate con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 5 – Competenze

1. Il Regolamento viene approvato, modificato o abrogato dal Consiglio Comunale sentita la Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche costituita ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale.
2. Il Sindaco nomina, convoca e presiede la Commissione Commercio su aree pubbliche di cui all'art. 7. Il Sindaco provvede inoltre all'autorizzazione dei mercati straordinari festivi nonché all'adozione dei provvedimenti relativi alle sanzioni accessorie.

Art. 6 – Compiti degli uffici comunali

1. Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite alla dirigenza comunale sulla base delle competenze definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle strutture organizzative deliberate dall'Ente.
2. Esse sono così elencate e ripartite:
 - a) Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali:
 - i. Ricevimento di tutte le istanze, comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni e simili atti, rilascio ricevute, inoltre ai singoli uffici per i provvedimenti di competenza;
 - ii. Svolgimento delle operazioni istruttorie;

- iii. Inoltro per competenza delle pratiche agli organismi esterni eventualmente interessati (per es. ATS);
 - iv. Invio agli interessati di tutte le comunicazioni, titoli autorizzativi, dinieghi e dei provvedimenti interdittivi o sospensivi;
 - v. Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante;
 - vi. Rilascio delle autorizzazioni e concessioni per il commercio su posteggio;
 - vii. Assegnazione dei posteggi;
 - viii. Verifica delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche;
 - ix. Pronunce di decadenza;
 - x. Revoca dei titoli autorizzativi;
 - xi. Adozione delle ordinanze/ingiunzioni;
 - xii. Comunicazioni al concessionario per la riscossione del canone unico;
- b) Polizia Locale:
- i. Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.
 - ii. Effettuazione della spunta.
 - iii. Assegnazione giornaliera dei posteggi.
 - iv. Aggiornamento delle liste degli operatori iscritti alla spunta;
 - v. Redazione dei verbali di violazione.
 - vi. Espressione dei pareri sugli scritti difensivi.
 - vii. Emanazione delle sanzioni.

Capo II – Consultazione delle parti sociali

Art. 7 – Commissione Consultiva

1. La consultazione delle parti sociali, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale, avviene attraverso la Commissione consultiva del commercio su aree pubbliche, così costituita:
 - a) dal Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) dal Direttore della Polizia Locale, o suo delegato;
 - c) dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali, o suo delegato;
 - d) da tre rappresentanti designati dalle Associazioni/Organizzazioni degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale ovvero un rappresentante designato da associazioni cittadine con finalità di tutela dei consumatori o affini;
 - f) da un Segretario senza diritto di voto: un funzionario amministrativo del Servizio Sviluppo economico.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.
4. La partecipazione alle attività della commissione avviene in forma gratuita.
5. La Commissione è nominata con decreto sindacale ed è rinnovata totalmente all'inizio di ciascun mandato elettorale. Oltre tale termine essa potrà svolgere le proprie funzioni fino a che, con decreto del Sindaco, si provvede al suo rinnovo.

Art. 8 – Competenze della Commissione Consultiva

1. Ai sensi dell'art. 19 c. 4 della Legge regionale, il compito della Commissione Consultiva è quello di esprimere parere sulle seguenti materie:
 - a) programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica;
 - b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) istituzione, funzionamento, soppressione, ristrutturazione o spostamento di luogo e di data dei mercati;
 - d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni di concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) predisposizione dei regolamenti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f) ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento;
 - g) deliberazioni comunali aventi a oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Il parere reso dalla Commissione ha natura consultiva e obbligatoria ma non vincolate.

Art. 9 – Funzionamento della Commissione consultiva

1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, a cura del Segretario, almeno otto giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione, inviato solo ai membri effettivi, è trasmesso a mezzo PEC e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui si svolgerà la riunione, nonché le informazioni circa gli argomenti da trattare. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Servizio Sviluppo economico.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Qualora non venga raggiunto il numero legale dei presenti in seconda convocazione, la Commissione sarà considerata validamente riunita indipendentemente dal numero dei membri presenti.
4. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, compresi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. L'astensione equivale a non voto; pertanto non si computa ai fini del quorum di votazione. Le votazioni contrarie o di astensione possono essere motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata nel verbale della riunione.
6. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle riunioni, che deve essere sottoscritto da Presidente e Segretario. Il verbale è trasmesso ai commissari presenti nella seduta alla quale si riferisce e viene conservato agli atti presso il SUAP.
7. La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente anche su richiesta di altri Commissari, in questo ultimo caso previo assenso della maggioranza dei Commissari presenti.
8. I commissari che si assentano ingiustificatamente per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti con i rispettivi supplenti. Entro quindici giorni dalla sua dichiarazione, la decadenza viene comunicata dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali a mezzo di PEC o lettera raccomandata con

avviso di ricevimento agli interessati e alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati; con la stessa comunicazione saranno richiesti i nominativi dei sostituti.

Titolo II – Commercio sulle aree pubbliche

Capo I – Disposizioni generali

Art. 10 – Modalità e requisiti dell'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito con le seguenti modalità:
 - a) su posteggi di mercato o isolati dati in concessione dal Comune;
 - b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto alle prescrizioni della Legge regionale e del Decreto.
3. Possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso di idoneo titolo abilitativo.
4. L'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali. I requisiti professionali possono essere posseduti anche dal soggetto specificatamente individuato come preposto.
5. Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;
6. I titoli abilitativi idonei all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono:
 - a) l'autorizzazione e la Segnalazione certificata di inizio attività ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
 - b) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio;
 - c) la SCIA di subingresso con contestuale reintestazione. La SCIA ha valore di titolo abilitativo e dà la possibilità di esercitare l'attività nelle more del rilascio dell'autorizzazione;
 - d) la SCIA per l'attività di somministrazione temporanea svolta nell'ambito delle fiere o sagre o altre manifestazioni autorizzate su area pubblica.
7. L'autorizzazione di cui al precedente comma 6 punto (a) abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
8. L'autorizzazione di cui al precedente comma 6 punto (b) abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante nel territorio regionale, alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato previa iscrizione alla spunta, purché al di fuori degli orari di concessione del posteggio cui è legata l'autorizzazione.

9. Il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Lombardia o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
10. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 – Norme igienico-sanitarie

1. Sotto il profilo igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, nonché dall'Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, a esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Si applicano le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 193/2007.
2. La notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, propedeutica al commercio alimentare su area pubblica, viene presentata presso il comune in cui il soggetto ottiene il titolo abilitativo.

Art. 12 – Somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi del decreto-legge n. 223/2006, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, purché in materiali riciclabili o biodegradabili, e dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 e in sede di procedura di autocontrollo.
2. Ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, pluriennale o temporanea, di cui alla scheda di ogni tipologia mercatale così come indicata nel Piano.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella in concessione né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita di alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. È data facoltà al commerciante di poggiare a terra uno o più contenitori per i rifiuti differenziati per tipologia, occupando non oltre 50 cm quadrati e rimuovendolo al momento dell'abbandono dell'area.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel vigente regolamento di polizia urbana che prevedono specifici obblighi, divieti e limiti per il commercio su aree pubbliche.

Art. 13 – Prevenzione incendi

1. L'amministrazione comunale si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. È fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
 - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
 - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
 - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
 - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale.
2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo, trascorso il quale può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza.

Art. 14 – Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti

1. Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Decreto, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:
 - a) le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del R.D. 635/1940 e successive variazioni. In ogni caso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 alle ore 7.00, ai sensi dell'art. 34 L. 96/2010;
 - b) le armi e gli esplosivi;
 - c) gli oggetti preziosi.
3. Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.
4. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.
5. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello (di dimensioni di 30 x 50 cm) ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e non similari (vintage, stock). Su richiesta degli ufficiali e/o agenti della Polizia Locale deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.

Art. 15 – Pubblicità dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).
2. Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.
3. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs. 114/1998.

Art. 16 – Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi

1. Gli operatori del commercio su aree pubbliche devono esibire, a ogni richiesta di controllo della Polizia Locale, i titoli autorizzativi posseduti per l'esercizio dell'attività di vendita, nonché la concessione del suolo pubblico in caso di attività svolta su posteggio, la relativa attestazione di pagamento del Canone Unico e la Carta di Esercizio nominativa.
2. I documenti possono essere esibiti in forma cartacea oppure in formato digitale su supporto informatico idoneo.

Capo II – Disciplina dei procedimenti

Art. 17 – Presentazione delle istanze

1. Tutte le istanze di rilascio, modifica, subingresso dei titoli abilitativi al commercio su aree pubbliche nonché le SCIA ed eventuali notifiche sanitarie sono presentate dal titolare della ditta individuale o, in caso di persona giuridica, dal legale rappresentante della società.
2. Le istanze di cui sopra devono essere presentate al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena la loro non ricevibilità e inefficacia.

Art. 18 – Istruttoria dell'istanza

1. L'istanza è ricevuta dallo Sportello Unico Attività Produttive che, dopo la protocollazione, verifica la completezza formale dell'istanza al fine di verificarne la ricevibilità. L'istanza si intende irricevibile nei casi di:
 - a) presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive;
 - b) presentazione con modalità telematica diversa da quella prevista dal presente Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del S.U.A.P.;
 - c) errata compilazione tale da non rendere possibile l'esatta individuazione dell'attività oggetto dell'istanza o la corretta individuazione del soggetto interessato o titolare dell'istanza;
 - d) mancata sottoscrizione mediante idonea firma digitale del modello e dei documenti allegati.
2. L'istanza si intende incompleta di elementi essenziali, ma integrabile, nei casi di:

- a) mancato invio dei documenti e degli allegati previsti dalla legge e/o dal Regolamento, ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;
 - b) mancato invio della procura, qualora la presentazione dell'istanza avvenga per mezzo di intermediario o la sua incompleta compilazione;
 - c) mancata sottoscrizione autografa della procura all'intermediario da parte di tutti i soggetti a ciò obbligati (legale rappresentante, preposto, etc.);
 - d) mancato invio della copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, in corso di validità, qualora necessario, dei soggetti che con l'istanza rendono delle autocertificazioni, dichiarazioni o attestazioni ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;
 - e) in caso di istanza di concessione, la mancata individuazione degli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione, come previsto dalla vigente normativa.
3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda per il rilascio del provvedimento (autorizzazione, concessione, ecc.) il SUAP provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
 4. Fermi i casi di irricevibilità sopra indicati o gli ulteriori casi eventualmente previsti in base alla legge, qualora fosse necessario acquisire integrazioni ai fini dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento formula la relativa richiesta inviandola a mezzo PEC entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP.
 5. L'interessato dovrà procedere all'integrazione dell'istanza, così come richiesto, entro il termine a tal fine assegnatoli, decorso il quale, senza che le integrazioni richieste siano pervenute, il SUAP conclude il procedimento sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.
 6. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni, escluso quello di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante: in quest'ultimo caso i termini del procedimento sono fissati dalla normativa di settore vigente.

Art. 19 – Conclusione del procedimento

1. L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro i termini di legge con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, il Servizio Sviluppo economico comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, assegnando all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente e per l'intero dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 20 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 70 del Decreto legislativo n. 59/2010 e dell'art. 24 della Legge regionale, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante *ex novo* presenta

- la richiesta di autorizzazione al SUAP del comune nel quale intende avviare l'attività, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza.
2. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
 3. Alla richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La documentazione carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi, fatta salva la possibilità di presentare integrazioni su richiesta dell'Amministrazione:
 - a) generalità complete del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge regionale;
 - e) il settore o i settori merceologici;
 - f) la dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
 - g) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini stranieri.
 4. Sul sito web comunale, in apposita sezione, sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale a compilazione diretta.
 5. Il SUAP verifica attraverso la carta di esercizio, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente sia in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.
 6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il SUAP ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
 7. Alla domanda di rilascio dell'autorizzazione, completa di tutti gli elementi precisati al comma 3, si applica l'istituto del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/90 decorsi 90 giorni dalla data di presentazione.
 8. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali.
 9. Il provvedimento di diniego, a firma del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di PEC.

Art. 21 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su posteggio in concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione pluriennale di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), previa verifica dei requisiti stabiliti dalla normativa, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali.
2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio correlata hanno validità di anni dieci.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio, il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali dispone apposito bando di evidenza pubblica ai sensi della Legge regionale, del Decreto, dell'Intesa e della normativa vigente.
4. Nell'elenco dei posteggi di mercato disponibili allegato al bando, è indicato il settore merceologico di ciascun posteggio. Nel caso di posteggi isolati, è indicata la tipologia (per

- esempio: fiorista, rivendita di quotidiani e periodici, chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande).
5. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento.
 6. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) generalità complete del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale;
 - d) il non possesso di autorizzazioni e relative concessioni di posteggio nello stesso mercato oggetto della domanda in numero superiore a quello consentito dall'art. 23 c. 11 bis della Legge regionale;
 - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi del posteggio chiesto in concessione;
 - f) il settore o i settori merceologici;
 - g) l'attestazione annuale;
 - h) nel caso di operatori già in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, la carta di esercizio.
 7. Ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati i criteri individuati dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente.
 8. Le domande devono essere presentate in modalità telematica. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
 9. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, la Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali pubblica la graduatoria formulata sulla base della normativa vigente. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo pretorio del Comune.
 10. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sull'Albo pretorio del Comune, il SUAP provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione all'avente diritto mediante PEC.
 11. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 22 – Pubblicizzazione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi liberi

1. Per finalità di pubblica notizia, la Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali rende nota l'apertura dei bandi per l'assegnazione di posteggi di mercato e posteggi isolati mediante affissione all'albo pretorio e inserzione sul sito del Comune, invio ai Comuni contermini ed alle Associazioni di categoria nonché mediante inserzione su almeno un quotidiano avente diffusione nel territorio, di tutti i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
2. La Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali comunica le informazioni sui bandi disponibili per ciascun mercato anche attraverso apposita funzione

presente nell'applicativo informatico MERCap (informazioni che saranno consultabili in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia - www.dati.lombardia.it).

Art. 23 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi morali ed eventualmente professionali ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale. Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche il subingresso nella concessione stessa fino alla sua naturale scadenza.
2. Il trasferimento contrattuale dell'azienda o di un suo ramo deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Se avviene per causa di morte è effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
4. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione alla quale si riferiscono.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge regionale deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dall'atto di trasferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa nelle more del conseguimento dei requisiti, purché acquisisca i requisiti e comunichi formalmente la prosecuzione dell'attività entro un anno dalla data della morte del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza del titolo.
8. Qualora il titolare subentrante non inizi l'attività entro il termine di sei mesi dalla data di validità dell'atto di trasferimento decade dal diritto di esercitare l'attività.
9. Qualora l'Amministrazione comunale preveda dei posteggi legati esplicitamente a un settore merceologico, il subingresso è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente allo stesso settore merceologico.
10. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli o altra tipologia espressamente prevista come oggetto di riserva, è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla stessa tipologia.
11. In uno stesso mercato, non è consentita la cessione in gestione di più di due posteggi.

Art. 24 – Procedure di subingresso, reintestazione, cessazione e modifica della ragione sociale

1. La SCIA di subingresso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è presentata dal subentrante in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. La comunicazione di subingresso carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi, fatta salva la possibilità di presentare integrazioni su richiesta dell'Amministrazione:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'indicazione dell'impresa dante causa;
 - e) l'autorizzazione originaria;
 - f) copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione;
 - g) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - h) la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge regionale;
 - i) il mantenimento del settore merceologico;
 - j) l'attestazione annuale;
 - k) nel caso di operatori già in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, la carta di esercizio.
3. Effettuate le opportune verifiche istruttorie, il SUAP rilascia autorizzazione recante gli estremi dell'autorizzazione originaria e dell'atto notarile di cessione o gestione.
4. L'operatore che cessa l'attività deve presentare comunicazione di cessazione alla Camera di Commercio territorialmente competente. La comunicazione di cessazione è dovuta anche in caso di cessazione da parte dell'affittuario.
5. In caso di risoluzione del contratto di affitto, in assenza di contestuale riaffitto, il titolare originario ha facoltà di chiedere la reintestazione del titolo autorizzativo a proprio favore entro sei mesi dalla cessazione. Qualora il titolare originario non presenti la comunicazione di cui al comma 1 e non dia inizio all'attività entro tale termine, decade dal diritto di esercitare l'attività.
6. In caso di risoluzione del contratto di affitto e contestuale riaffitto da parte del proprietario d'azienda, non viene dato seguito alla procedura di reintestazione in favore del dante causa.
7. In caso di variazione degli elementi aziendali, oltre all'aggiornamento della Carta di Esercizio, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad eseguire una comunicazione telematica al SUAP competente con le seguenti specificazioni:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) l'oggetto della comunicazione;
 - d) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
 - e) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
 - f) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 della Legge: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.

Art. 25 – Attestazione annuale degli obblighi amministrativi

1. Contestualmente all'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale, nel rispetto delle indicazioni temporali e delle modalità fissate dalla Giunta regionale, tramite la richiesta di attestazione da presentare all'Ufficio Commercio o ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative l'operatore deve dichiarare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.
2. Per ogni richiesta di attestazione inoltrata, l'ufficio competente verifica che l'operatore risulti in regola con tutti gli adempimenti previsti riferiti al complesso delle attività commerciali dallo stesso svolte.
3. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.
4. Ad ogni richiesta della Polizia Locale l'Operatore deve esibire l'attestazione annuale in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato PDF.

Art. 26 – Carta di esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, mediante il sistema informativo di Regione Lombardia ciascun operatore si dota di una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Devono risultare in possesso della carta di esercizio i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, su posteggio dato in concessione pluriennale nell'ambito del mercato o della fiera.
3. Non sono soggetti alle disposizioni in tema di carta di esercizio i titolari di posteggi c.d. isolati, ovvero istituiti dall'Amministrazione su aree diverse da quelle individuate come sede di mercato o di fiera e gli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
4. A ogni richiesta della Polizia Locale l'operatore deve esibire la Carta d'esercizio in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato PDF.
5. Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri componenti della società; ciascuno di essi deve possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia, Nel caso di società di capitali, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera.
6. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato.
7. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

CAPO III – Esercizio dell'attività in forma itinerante

Art. 27 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esibizione della merce. La merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; non deve essere esposta su banchi collocati a terra né essere posta a contatto con il terreno, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Il commercio in forma itinerante, in quanto non soggetto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, deve essere esercitato in modo tale da differenziarsi da quello su posteggio, che vi è soggetto. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere limitate al tempo necessario per le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare 1 ora;
 - b) terminate le vendite o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi di una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
 - c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
 - d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 250 metri da un altro operatore già in esercizio.
4. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto nelle aree urbane adiacenti per un raggio di 500 metri, salve eventuali prescrizioni ulteriori da adottarsi con specifico provvedimento.
5. Il titolare per l'uso di posteggi in concessione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 28 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana – ivi compresa la quiete pubblica – all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali, sicurezza urbana e incolumità pubblica.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari. Tuttavia il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, per comprovati motivi di tutela del pubblico interesse come riportati al comma 1, può disciplinare gli orari di esercizio distinguendo fra periodo notturno e diurno.

3. Ai sensi del comma 1, il commercio in forma itinerante può essere esercitato su qualsiasi area pubblica ad esclusione di quelle vietate nell'Allegato E al presente Regolamento.
4. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

CAPO IV – Disposizioni concernenti le aree mercatali e i posteggi isolati

Art. 29 – Competenze

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 17 della Legge regionale e delle disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche vigenti, l'Amministrazione comunale, previa consultazione delle parti sociali, con deliberazione di Consiglio Comunale definisce le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sotto forma di Allegato parte integrante del presente Regolamento.
2. Nell'ambito dell'Allegato approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni della Legge regionale e delle relative norme attuative, ovvero nelle more della sua adozione o modifica, quando ragioni di pubblico interesse ne giustifichino la necessità, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, previa consultazione con le parti sociali, con deliberazione di Giunta. Tali provvedimenti non possono avere efficacia superiore ai 12 mesi.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze circoscritte e contingenti basate su motivi di pubblico interesse temporanei sono attuate con determinazione/ordinanza dirigenziale.

Art. 30 – Indicazioni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Il comune, sentite le parti sociali, individua le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
 - b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
 - d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

2. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale e deve consentire:
 - a) un facile accesso ai consumatori;
 - b) sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - c) la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - d) la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - e) un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate.

Art. 31 – Istituzione e ampliamento dei mercati

1. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:
 - a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - b) la periodicità di svolgimento del mercato;
 - c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - d) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.
2. Nell'individuare le aree da destinare a sedi di mercati, il comune tiene conto:
 - a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
 - c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - e) della densità della rete distributiva esistente.
3. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi sentita la Commissione di cui all'articolo 19 della Legge regionale.
4. L'istituzione di mercati e l'ampliamento del numero di posteggi in mercati esistenti entro la disponibilità di cui all'art. 17 della Legge regionale sono soggetti al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche.
5. Le richieste di nulla osta preventivo di cui al comma 4 devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l'applicativo informatico regionale "MERCap" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" (www.procedimenti.servizirl.it).
6. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 32 – Spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati

1. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale previa consultazione delle parti sociali.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitari.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di priorità individuati dalle disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche vigenti.

Art. 33 – Normativa igienico-sanitaria relativa alle aree destinate al commercio su area pubblica

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
2. Le aree pubbliche sulle quali si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua ove fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute e dell'osservanza delle norme igienico - sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti e la pulizia del posteggio. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

Art. 34 – Posteggi mercatali

1. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
 - d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.
2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, il Comune può, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macrocategorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 19 della Legge regionale.
3. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, se ve ne siano

disponibili, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 35 – Disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della Legge regionale, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche valgono i seguenti principi:
 - a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010;
 - b) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.
2. Nel rispetto di tali principi, gli operatori titolari di posteggio dovranno trovarsi sul mercato non prima delle ore 7:00; scaricare ed allestire le attrezzature di vendita entro le ore 8:00; terminare le operazioni di vendita entro le ore 14:00; sgomberare l'area entro le ore 15:00.

Art. 36 – Festività

1. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo potrà, di norma, essere effettuato con presenza facoltativa. I mercati che ricadono nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua potranno essere anticipati al giorno precedente con presenza facoltativa. Le autorizzazioni dovranno in qualsiasi caso essere disposte dal Sindaco con proprio provvedimento.
2. Qualora gli operatori intendano svolgere il mercato dovranno seguirsi le procedure previste dalle disposizioni del presente regolamento per i mercati straordinari.

Art. 37 – Effettuazione di mercati straordinari o aggiuntivi

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti. È vietata l'effettuazione di mercati nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.
2. Il periodo natalizio va dall'ultima domenica di novembre all'Epifania; quello pasquale dalla IV domenica di Quaresima al Lunedì dell'Angelo; quello estivo dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.
3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
4. Qualora gli operatori commerciali su area pubblica siano interessati all'effettuazione di un mercato straordinario, devono presentare proposta scritta all'area Direzione Territorio e Sviluppo Economico; alla proposta dovrà essere allegato e sottoscritto l'impegno alla partecipazione di almeno il sessanta per cento degli operatori assegnatari di posteggio; per i mercati straordinari in periodo natalizio sarà sufficiente la disponibilità del trenta per cento degli operatori;
5. La proposta deve pervenire al Comune in modalità telematica almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
6. Nei casi di effettuazione di mercati straordinari o aggiuntivi non verranno computate le eventuali presenze o assenze.

Art. 38 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante l'orario di svolgimento dei mercati che si svolgono sul territorio comunale è vietata la circolazione dei veicoli all'interno delle aree destinate a mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza; è inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi (corsie e posteggi eventualmente non occupati). I veicoli per il trasporto della merce e di altri materiali in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato purché all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.
2. L'ordinanza contenente i divieti di cui sopra è pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi. Nelle aree mercatali verranno apposti idonei cartelli.

Art. 39 – Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del Comune a titolo gratuito un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 19 della Legge regionale, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della Legge regionale.
3. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

CAPO V – Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività su posteggio in concessione

Art. 40 – Utilizzo del posteggio di mercato

1. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
2. L'operatore è tenuto a comunicare, per iscritto, alla Sezione Commercio l'esatta tipologia delle merci poste in vendita al momento di assegnazione o di subentro nel posteggio ed ogni qualvolta questa venga variata.
3. Gli operatori sono tenuti:
 - a) a non lasciare mai incustodito il posteggio;
 - b) a collocare banchi e attrezzature all'interno dello spazio appositamente segnato, senza ingombrare con ceste o altro gli spazi fra un banco e l'altro né i corridoi, gli accessi e le aiuole;

- c) a non occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito facendo in modo che anche le merci appese rimangano all'interno dello spazio segnato;
 - d) a mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte, provvedendo a depositare i rifiuti in appositi contenitori;
 - e) a non utilizzare mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD e musicassette da parte degli operatori che ne effettuano la vendita.
4. Le tende di protezione dei banchi, i loro accessori e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato a condizione che non arrechino disturbo agli operatori confinanti e che siano collocate a un'altezza dal suolo tale da garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso, comunque mai inferiore a m 2,50. È vietato utilizzare l'area eccedente lo spazio assegnato per l'esposizione delle merci.
 5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. Dovranno essere risarciti eventuali danni cagionati a beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale nonché a privati.

Art. 41 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato (“miglioria”)

1. Prima di avviare la procedura di assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di un mercato, l'Amministrazione comunale può consentire agli operatori già concessionari di posteggio lo spostamento ad altro posteggio nell'ambito dello stesso mercato. Tale trasferimento comporta la contestuale rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.
2. La finestra entro la quale presentare domanda di miglioria e la relativa procedura sono assentite con deliberazione della Giunta comunale, sentita la commissione di cui all'art. 7.
3. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglioria in modalità telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite Albo pretorio almeno 15 giorni prima della pubblicazione della procedura ordinaria per le nuove assegnazioni.
4. Le domande di spostamento per miglioria possono essere presentate unicamente in modalità telematica.
5. In assenza di domande concorrenti per il medesimo posteggio, la domanda di miglioria è accolta dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali mediante il rilascio di autorizzazione aggiornata e contestuale presa d'atto della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
6. In presenza di domande concorrenti per il medesimo posteggio, il posteggio è assegnato previa formazione di apposita graduatoria formulata sulla base della normativa vigente. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
7. La miglioria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla tipologia merceologica dei posteggi.

Art. 42 – Scambio consensuale di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi il posteggio se non con il consenso espresso del Comune.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato previa presentazione di apposita istanza da parte di ciascun operatore concessionario interessato dallo scambio. Le domande di scambio del posteggio sono presentate al SUAP unicamente in modalità telematica.
3. L'istanza è accolta dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali mediante il rilascio di autorizzazione aggiornata e contestuale presa d'atto della rinuncia al posteggio da parte degli operatori che hanno chiesto lo scambio. La durata delle concessioni rimane invariata.
4. Lo scambio di posteggio comporta la contestuale rinuncia alla concessione assentita; comporta altresì il mantenimento dell'anzianità riferita della concessione riferita al precedente posteggio. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla tipologia merceologica dei posteggi nell'area mercatale.

Art. 43 – Attività con il sistema del “battitore”

1. All'attività del battitore è riservato almeno n. 1 posteggio in un mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge regionale, come indicato sull'elenco dei mercati allegato al presente Regolamento.
2. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del battitore sono assegnati secondo un programma di turnazioni concordato con l'Associazione Battitori Regione Lombardia.
3. In caso di rinuncia al posteggio da parte dei battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo per un periodo superiore a sei mesi, l'area può essere inserita dal Comune tra i normali posteggi da assegnare.

Art. 44 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, ai sensi delle disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche vigenti, è assegnato fino a un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare, come indicato sull'elenco dei mercati allegato al presente Regolamento. L'Amministrazione comunale, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, può aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia.
2. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, da presentare al SUAP unicamente in modalità telematica, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
3. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, i posteggi sono assegnati mediante formazione di graduatoria formulata sulla base della normativa vigente.
4. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli che ne hanno diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze nel mercato; in subordine, sono assegnati agli operatori

del settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato, sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

5. I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 45 – Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune e indicato all'art. 20.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio o non ha allestito il banco di vendita entro l'orario di cui all'art. 20 è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa – provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il settore stesso, previa richiesta di accesso agli atti.
4. Le assenze degli operatori titolari di posteggio adeguatamente motivate per malattia, gravidanza, infortunio o servizio militare comunicate al Comune tramite apposito procedimento telematico non sono computate.
5. In caso di effettuazione di mercati straordinari di cui all'art. 41, mercati anticipati o posticipati ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, eventuali assenze di concessionari di posteggio o spuntisti non verranno computate.
6. Le assenze degli operatori titolari di posteggio e degli spuntisti non verranno tenute in considerazione nei mesi di gennaio e di agosto.

Art. 46 – Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o collaboratori di imprese familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge regionale, su delega scritta del titolare, da comunicare al Settore Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa. Il rapporto di collaborazione o di dipendenza deve essere specificato nell'atto di delega e deve essere indicato il numero di iscrizione agli enti previdenziali. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato per iscritto dal soggetto delegato.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci dotati di potere di rappresentanza possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 47 – Validità delle presenze ai fini della spunta

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati ("spunta") è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori di imprese familiari o di dipendenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge regionale e che risultino

delegati per iscritto dal titolare dell'autorizzazione secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

2. Chi partecipa alla "spunta" e per tutta la durata del mercato deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 48 – Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi o non assegnati ("Spunta")

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, nonché i posteggi disponibili per qualsivoglia motivo, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche iscritti al "ruolo di spunta" che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. (DGR 4054/2020 art. 3.2.5)
2. Il ruolo di spunta viene aggiornato all'inizio di ogni anno sulla base del numero di presenze maturate nell'anno solare. Qualora l'operatore iscritto nel ruolo di spunta superi il numero di sedici assenze nell'anno solare, sarà cancellato dal ruolo. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
3. Il Settore Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze effettive, nonché le presenze, che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie sono pubbliche e consultabili presso il Settore stesso, previa richiesta di accesso agli atti.
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale incaricato dal Dirigente del Settore Polizia Locale alle ore 8:30 sulla base di criteri di cui al comma 2 e nel rispetto della tipologia merceologica del posteggio oggetto di spunta.
5. L'assegnazione dei posteggi di spunta avviene partendo dal primo posteggio libero seguendo la numerazione progressiva dei posteggi. Eventuali consensuali scambi di posteggio fra gli aventi diritto potranno avere luogo solo con l'assenso del personale di Polizia Locale che ha proceduto all'assegnazione.
6. terminate le operazioni di spunta, qualora si verificasse l'ipotesi di ulteriori posteggi resisi nel frattempo liberi, non si procederà ad ulteriori assegnazioni.
7. L'eventuale assenza dell'operatore commerciale comporta la retrocessione della posizione nella graduatoria di cui al comma 2. L'assenza per malattia, che deve essere giustificata con la presentazione di un certificato medico entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza, non comporta retrocessione nella graduatoria.

Art. 49 – Disposizioni sulla procedura di iscrizione alla spunta di mercato

1. La domanda di iscrizione alla spunta di mercato è presentata in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. La domanda di iscrizione alla spunta carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea all'accoglimento, fatta salva la possibilità di presentare integrazioni su richiesta dell'Amministrazione:
 - a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale;
 - d) la denominazione del mercato.

3. Verificata la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti, il SUAP trasmette la domanda alla Polizia Locale, che effettua l'iscrizione alla spunta, e ne dà conferma all'operatore.
4. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di PEC.

Art. 50 – Esercizio dell'attività su posteggio isolato

1. L'operatore commerciale ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche del posteggio.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. Dovranno essere risarciti eventuali danni cagionati a beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale nonché a privati.
3. Ai sensi della normativa richiamata nell'art. 28 del presente Regolamento, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari. Tuttavia il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, per comprovati motivi di tutela del pubblico interesse, può disciplinare gli orari di esercizio distinguendo fra periodo notturno e diurno.

Art. 51 – Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

1. Il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.
2. I motivi della revoca sono comunicati all'interessato mediante PEC ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere inoltre l'indicazione di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato, in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, fra i quali l'operatore possa indicare un posteggio sostitutivo.
3. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.
4. Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area, sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio.
5. Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione, di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione della amministrazione.

6. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di PEC o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 52 – Canone di concessione suolo

1. Sono interamente richiamati i disposti relativi al Canone Unico di cui al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* vigente.

TITOLO III – Altre tipologie di mercato

CAPO I – Mercato del riuso

Art. 53 – Disposizioni generali

1. Il presente capo del Regolamento per il commercio su aree pubbliche disciplina le modalità di svolgimento del mercato del riuso.
2. Il mercato dell'usato si svolge da una a due volte al mese secondo un calendario approvato con Delibera di Giunta, in orario compreso tra le ore 7:00 e le ore 17:00, nelle aree individuate nell'Allegato F del presente Regolamento. È vietata l'esposizione e la vendita al di fuori degli spazi individuati nell'elaborato grafico di localizzazione del mercato.
3. Il mercato si compone di posteggi riservati agli operatori professionali e posteggi riservati agli operatori non professionali; questi ultimi vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
4. Per motivi di opportunità, l'Amministrazione comunale può procedere in ogni momento alla modifica delle dimensioni o dell'ubicazione delle aree destinate del mercatino senza che per questo gli espositori né il Soggetto gestore di cui all'art. 59, se individuato, possano avanzare alcuna pretesa.

Art. 54 – Merceologie ammesse

1. Gli operatori del mercato possono porre in vendita articoli appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
 - a) antiquariato e oggettistica antica: agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi da almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità;
 - b) oggetti da collezione quali, a titolo esemplificativo: filatelia, numismatica, libri, fumetti e stampe, cartoline e fotografie, dischi in vinile, c.d.;
 - c) cose vecchie e cose usate, inclusi capi di abbigliamento (eccetto l'abbigliamento intimo) e relativi accessori (cinture, scarpe, sciarpe). L'abbigliamento usato è ammesso solo previa sanificazione documentabile, da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo, e devono essere esposti negli appositi appendini in modo ordinato e razionale.

2. È vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario ovvero acquistati all'ingrosso con finalità commerciali.
3. È vietata, inoltre, la vendita di:
 - a) oggetti preziosi nuovi e usati quali perle, pietre preziose e oggetti in metalli preziosi con la sola eccezione di articoli di valore modico;
 - b) generi alimentari;
 - c) animali vivi;
 - d) qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
 - e) qualsiasi genere di articolo destinato a un pubblico di soli adulti.
4. Ai fini del presente regolamento, sono definiti beni di valore modico i beni di valore inferiore o pari a € 250,00.
5. L'Amministrazione si riserva di mettere in atto controlli anche preventivi al fine di verificare la merceologia.
6. L'Amministrazione ha facoltà di sospendere la vendita di articoli che, a suo insindacabile giudizio, sia considerata non aderente allo spirito dell'iniziativa o che non offra sufficienti garanzie di sicurezza e lecita provenienza.

Art. 55 – Modalità di svolgimento

1. L'assegnazione del posteggio è personale, pertanto la partecipazione al mercatino e la trattazione delle merci devono essere svolte personalmente dall'assegnatario del posteggio.
2. Gli operatori sono tenuti a esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino o un cartello riepilogativo dei prezzi dei prodotti esposti.
3. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area della manifestazione sono consentiti solo per le operazioni di carico e scarico di oggetti, salvo che i mezzi costituiscano parte integrante del banco di esposizione/vendita degli operatori professionali.
4. È fatto assoluto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.
5. L'espositore deve sempre avere a disposizione un documento di riconoscimento da esibire in caso di controlli da parte dell'Amministrazione.
6. Al momento della chiusura del mercatino, l'operatore è tenuto a lasciare il posteggio assegnato libero dai residui di ogni sorta.

Art. 56 – Disposizioni per gli operatori professionali

1. Ai partecipanti al mercato si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista nel presente Regolamento, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) nell'allestimento del banco il commerciante è tenuto ad esporre la merce in modo ordinato;
 - b) il commerciante deve indicare con un cartello ben visibile (minimo cm 50x70) a quale tipologia merceologica tra quelle individuate nel precedente art. 54 appartengono gli oggetti posti in vendita.
2. I commercianti sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza in particolare in ordine della tenuta del registro dei beni; tale obbligo non si applica agli operatori professionali che vendano cose usate prive di valore o di valore modico.
3. L'organizzazione del mercato, per quanto non previsto dal presente regolamento ed in particolare per le modalità di accesso all'area, è stabilita da apposito atto dirigenziale.
4. La copertura dei banchi è facoltativa.

Art. 57 – Disposizioni per gli operatori non professionali

1. Gli operatori non professionali possono porre in vendita beni rientranti nelle tipologie merceologiche individuate nel precedente articolo 54 e di valore modico.
2. Le merci non possono essere appoggiate a terra.
3. La copertura è facoltativa; l'unica tipologia di copertura ammessa è un gazebo bianco della misura di mt. 3x3
4. Ogni operatore deve altresì esporre un cartello (minimo cm. 50x70) con l'indicazione "PRIVATO" e riportante il nome e cognome dell'operatore.

Art. 58 – Articolazione degli spazi espositivi

1. L'ingombro di ogni bancarella deve essere contenuto nella dimensione massima che sarà indicata dall'Amministrazione; lo spazio tra i banchi dovrà essere lasciato libero per il passaggio.
2. I posteggi non possono essere scelti dagli operatori, né prenotati, ma saranno assegnati dall'organizzatore.
3. La frequenza al mercatino non viene riconosciuta come titolo di priorità rispetto ad altri operatori e non viene acquisito alcun diritto di riserva all'occupazione di uno spazio.

Art. 59 – Soggetto gestore

1. L'Amministrazione comunale, attraverso apposita procedura a evidenza pubblica, può individuare un soggetto gestore responsabile dell'organizzazione e della vigilanza sullo svolgimento del mercato. In caso di individuazione di più aree, è indetta una procedura per ciascuna area.
2. La selezione del soggetto gestore avviene sulla base del progetto di mercato, valutato secondo i seguenti elementi:
 - a) presenza di soli operatori non professionali o mista di operatori professionali e non professionali;
 - a) numero degli operatori;
 - b) modalità di controllo e rilevazione delle presenze;
 - c) modalità di controllo del rispetto del presente Regolamento;
 - d) forme di promozione del mercato stesso;
 - e) eventuali attività di animazione territoriale, culturale e sociale e/o di sensibilizzazione in materia di riuso e circolarità;
 - f) esperienze pregresse documentate nella conduzione della medesima tipologia di mercato.
3. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di promozione del mercato e collaborare con gli organi di controllo e il settore competente nella vigilanza relativamente al rispetto delle limitazioni merceologiche.
4. I compiti e gli obblighi del soggetto gestore sono stabiliti da apposita convenzione con il Comune di Segrate.
5. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività.

Art. 60 – Domanda di partecipazione

1. Gli operatori professionali e non professionali che intendono partecipare al mercatino dell'usato, presentano domanda al SUAP o, se individuato, al Soggetto gestore di cui all'art. 59.
2. Alla domanda è allegata una scheda di partecipazione, fornita dall'Amministrazione comunale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tramite la quale l'operatore

dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai termini di legge, quanto segue:

- a) di non mettere in vendita merci di dubbia o illecita provenienza;
 - b) di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa fiscale e dalla normativa penale con particolare riferimento al reato di ricettazione (art. 648 C.P.);
 - c) di non essere titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche oppure di non essere in possesso di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali (solo nel caso degli operatori non professionali).
3. Il Soggetto gestore di cui all'art. 59, se individuato, compila un elenco dettagliato degli espositori (generalità, categorie merceologiche e posteggio assegnato) e lo trasmette all'Amministrazione comunale entro il mercoledì precedente il mercatino per gli eventuali controlli, anche a campione, sulla regolarità dei partecipanti e sulla veridicità di quanto dichiarato.

CAPO II – Mercato agricolo di vendita diretta

Art. 61 – Disposizioni generali

1. Il presente capo del Regolamento per il commercio su aree pubbliche disciplina le modalità di svolgimento del mercato di vendita diretta riservato ai produttori agricoli ai sensi dell'art. 1 comma 1065 della Legge n. 296/2006 e del successivo Decreto di attuazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
2. Il mercato agricolo si svolge dalle ore 7 alle ore 13 di ogni sabato nelle aree individuate nell'Allegato G del presente Regolamento. È vietata l'esposizione e la vendita al di fuori degli spazi individuati nell'elaborato grafico di localizzazione del mercato.
3. Le aree in cui si svolge il mercato sono, ai fini di legge e di regolamento, aree pubbliche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.
4. Per motivi di opportunità, l'Amministrazione comunale può procedere in ogni momento alla modifica delle dimensioni o dell'ubicazione delle aree destinate del mercato agricolo senza che per questo gli operatori né il Soggetto gestore di cui all'art. 66, se individuato, possano avanzare alcuna pretesa.

Art. 62 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta disciplinati dal presente regolamento sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi e le imprese di cui all'art. 1 comma 1094 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
3. Le imprese agricole ammesse alla vendita devono avere sede aziendale, nonché di produzione e trasformazione dei prodotti, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Province extraregionali immediatamente limitrofe.
4. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai familiari coadiuvanti, nonché dal personale regolarmente impiegato di ciascuna impresa.

Art. 63 – Merceologie ammesse

1. Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti derivanti dall'attività agricola, anche ottenuti a seguito di trasformazione o manipolazione, quali per esempio: frutta e verdura; cereali, farine, pane e prodotti da forno; fiori e piante; vino; olio e aceto; latte e derivati, formaggi; marmellate e miele; uova; carni e salumi, insaccati; pesci e molluschi e altri prodotti di trasformazione.
2. Ogni azienda può porre in vendita unicamente prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o, in caso di cooperative, dalle aziende dei soci imprenditori agricoli.
3. La presenza di prodotti provenienti da altre aziende agricole è ammessa a condizione che esse appartengano all'ambito territoriale di cui all'art. 62 comma 3 del presente regolamento e che i prodotti di cui al comma precedente siano presenti in misura prevalente.
4. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della normativa in vigore per i singoli prodotti; l'etichettatura deve riportare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 64 – Modalità di svolgimento

1. Gli operatori devono occupare esclusivamente lo spazio di vendita loro assegnato.
2. Si intendono richiamate, per quando applicabili, le disposizioni del presente Regolamento in materia di commercio su area pubblica e della normativa igienico-sanitaria vigente.
3. I banchi/gazebo del mercato devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi di protezione degli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
4. Gli operatori devono adottare modalità operative tese a ridurre in peso e in volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.
5. I prodotti posti in vendita devono riportare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura dei cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti, sul luogo di produzione e sull'azienda di produzione, in modo da garantire la tracciabilità della filiera.

Art. 65 – Partecipazione al mercato

1. La Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali indice apposita procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione pluriennale dei posteggi presso il mercato agricolo.
2. La partecipazione al mercato è subordinata alla presentazione della comunicazione corredata dalla domanda di assegnazione di un posteggio di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001.
3. All'interno della comunicazione di cui al precedente comma, l'interessato dichiara:
 - a) generalità complete del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
 - d) il settore o i settori merceologici;
 - e) la denominazione del mercato agricolo presso il quale si chiede l'assegnazione di un posteggio;
 - f) l'eventuale stagionalità.

4. Le istanze di cui sopra devono essere presentate al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena la loro non ricevibilità e inefficacia.
5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti stabiliti dalla normativa, la Direzione competente pubblica la graduatoria formulata sulla base della normativa vigente. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo pretorio del Comune.
6. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, l'assegnazione dei dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, in ordine di priorità:
 - a) aziende che hanno sede nell'ambito della Città metropolitana di Milano;
 - b) aziende che propongono in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
 - c) data della domanda di partecipazione.
7. Potrà essere prevista la presenza alternata dei singoli operatori in ragione della stagionalità.

Art. 66 – Soggetto gestore

1. L'Amministrazione comunale, attraverso apposita procedura a evidenza pubblica, può individuare un soggetto gestore responsabile dell'organizzazione del mercato agricolo (inclusa la selezione degli operatori e l'assegnazione dei posteggi) e della vigilanza sullo svolgimento del mercato stesso. In caso di individuazione di più aree, è indetta una procedura per ciascuna area.
2. Il soggetto gestore è individuato tra le imprese e le associazioni di produttori agricoli e di categoria, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, le imprese sociali agricole.
3. La selezione del soggetto gestore avviene sulla base del progetto di mercato, valutato secondo i seguenti elementi:
 - a) qualità del Disciplinare di mercato, che dovrà specificare:
 - i. l'ambito territoriale di provenienza dei produttori agricoli ammessi alla vendita che dovranno avere ubicazione dell'azienda (in caso di società, delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, di cui all'art. 62 c. 3 del presente Regolamento;
 - ii. il numero e l'elenco degli operatori, la varietà, la tipicità e i requisiti delle aziende coinvolte o di quelle che lo potranno essere successivamente nonché della loro diversa rappresentanza;
 - iii. le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - iv. le modalità di controllo del rispetto del Disciplinare di mercato e delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento da parte degli operatori;
 - v. l'indicazione della provenienza e la tracciabilità della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita, la trasparenza delle modalità di vendita, in termini di esposizione leggibile del prezzo di vendita per etto e/o per chilo e del prezzo di vendita per confezioni di pesatura inferiore;
 - vi. l'uniformità dei colori dei gazebo di vendita;
 - b) le forme di promozione, anche culturali e artistiche, dei territori agricoli di riferimento;
 - c) esperienze pregresse documentate nella conduzione del medesimo mercato o di altri mercati agricoli di analoga tipologia, svolti nel territorio della Regione Lombardia.
4. I compiti e gli obblighi del soggetto gestore sono stabiliti da apposita convenzione con il Comune di Segrate.

5. Il Soggetto attuatore è tenuto a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività.

TITOLO IV – Sanzioni

Art. 67 – Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 27 della Legge regionale, interamente richiamate, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
2. La procedura sanzionatoria rispetta i disposti della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
3. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11 della Legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a) commette l'infrazione di cui all'art. 56 del presente Regolamento, comma 2, lettera b);
 - b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 22, comma 10;
 - c) viola la disposizione di cui all'art. 16, comma 5 del presente Regolamento;
 - d) viola la disposizione di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - e) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 23, comma 8;
 - f) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.
5. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 2, e 23, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della Legge regionale, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
7. L'esercizio dell'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato agricolo, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del 20 novembre 2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio di cui al D. Lgs. n. 114/1998. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è punita ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

Art. 68 – Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Nel caso di partecipanti al mercatino dell'usato, la reiterazione della violazione del presente regolamento è punita con l'esclusione dalla partecipazione fino a due giornate di mercato. Nel caso in cui la violazione sia accertata tre volte nell'arco di dodici mesi, il partecipante è escluso dall'elenco dei partecipanti al mercatino.

Art. 69 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica decade di diritto quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare di autorizzazione non abbia iniziato l'attività presentando SCIA entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - b) il titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - c) il titolare di autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge regionale e ss.mm.ii.;
2. Accertata la sussistenza di almeno una delle condizioni indicate al comma 1, la decadenza è pronunciata dal Dirigente dell'area Direzione Territorio e Sviluppo Economico con atto motivato previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 241/1990. La comunicazione include la concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare eventuali controdeduzioni.

Art. 70 - Decadenza dall'autorizzazione di esercizio e dalla concessione di posteggio

1. L'operatore decade di diritto dall'autorizzazione di esercizio e dalla relativa concessione del posteggio in caso di:
 - a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
 - b) mancata comunicazione del subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo;
 - c) mancata comunicazione del conseguimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività entro un anno dall'acquisto del titolo *mortis causa*;
 - d) mancato utilizzo del posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero a 17 giorni di mercato, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Relativamente all'attività di vendita svolta nei posteggi assegnati ai produttori agricoli, non sono computate, ai fini della decadenza della concessione, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale e per un massimo di tre mesi.
4. Accertata la sussistenza di almeno una delle condizioni indicate al comma 1, la decadenza è pronunciata dal Dirigente dell'area Direzione Territorio e Sviluppo Economico con atto motivato previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 241/1990. La comunicazione include la concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell'art. 45.

Art. 71 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione al soggetto gestore

1. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato rilasciata dal Comune ai soggetti di cui agli artt. 59 e 66 del presente Regolamento è sospesa qualora, nell'ambito di quattro giornate di mercato consecutive, si verifichino due episodi accertati di mancato rispetto degli obblighi precisati nella convenzione, e in particolare:
 - a) svolgimento del mercato al di fuori degli spazi autorizzati;
 - b) vendita di prodotti non conformi alle categorie merceologiche di cui all'art. 54, in caso di mercato del riuso, o non conformi al Disciplinare di mercato di cui all'art. 66, in caso di mercato agricolo;
 - c) mancata o incompleta pulizia dell'area di mercato al termine delle operazioni di vendita;
 - d) esposizione corretta dei prezzi di vendita e/o etichettatura dei prodotti;
 - e) mancato rispetto di normative di carattere igienico/sanitario;
2. L'autorizzazione è sospesa, previa comunicazione, per quattro giornate, al termine delle quali il soggetto gestore può riprendere lo svolgimento delle attività, dandone preventiva comunicazione al Comune.
3. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato è revocata per grave inadempienza del soggetto gestore rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato e in particolare in caso di:
 - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) ammissione al mercato di operatori agricoli aventi ubicazione dell'azienda agricola (in caso di società, delle aziende agricole dei soci) nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, al di fuori dell'ambito territoriale di cui all'art. 62 comma 3;
 - c) omessa esclusione di operatori agricoli nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - e) omesso ripristino, previa diffida, del suolo pubblico per danneggiamenti imputabili alle attività di vendita;
 - f) almeno due episodi di sospensione del mercato disposti nel corso di un anno solare;
 - g) omessa ottemperanza alla comminata sospensione dallo svolgimento del mercato.

4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento l'autorizzazione allo svolgimento del mercato per sopraggiunte necessità di sicurezza e di pubblico interesse.
5. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato sarà altresì revocata nel caso di rinuncia del soggetto gestore.
6. In ogni caso di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato, l'area stessa sarà soggetta a nuova procedura di aggiudicazione.

Allegati

Allegato A: Elenco mercati esistenti sul territorio di Segrate

Mercato di Segrate Centro - via De Amicis

mercato su strada (ai sensi dell'art. 1, c. 2, p. c) dell'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a) periodo di svolgimento: | lunedì |
| b) numero complessivo dei posteggi: | n. 80 |
| c) tipologie merceologiche dei posteggi: | n. 26 alimentari |
| | n. 52 non alimentari |
| | n. 1 riservato al battitore |
| | n. 1 riservato al produttore agricolo |

Mercato di Redecesio - via Verdi

mercato su strada (ai sensi dell'art. 1, c. 2, p. c) dell'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002)

- | | |
|--|----------------------|
| a) periodo di svolgimento: | mercoledì |
| b) numero complessivo dei posteggi: | n. 23 |
| c) tipologie merceologiche dei posteggi: | n. 12 alimentari |
| | n. 11 non alimentari |

Ultimo aggiornamento: Delibera di Consiglio Comunale n. 40/2022 del 27/09/2022.

Allegato B: Planimetria del mercato di via De Amicis

-

Allegato C: Planimetria del mercato di via Verdi

-

Allegato D: Planimetrie dei posteggi isolati

-

Allegato E: Aree di interdizione al commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

Via Cassanese

Via Rivoltana

Via Circonvallazione Idroscalo

Via G. Di Vittorio

Via per San Bovio

Via Lazio

Via Milano

Via delle Regioni

Via Redecesio

Via Giotto

Via Modigliani

Via Morandi con esclusione delle aree adibite a parcheggio

Via degli Alpini

Via Londra

Via Atene con esclusione delle aree adibite a parcheggio

Via Rugacesio

Via Roma

Piazza della Repubblica

Via Monzese

Viale Turchia

Via F.lli Cervi con esclusione delle aree adibite a parcheggio

Via Vigorelli con esclusione delle aree adibite a parcheggio;

Allegato F: Aree per i mercati dell'usato

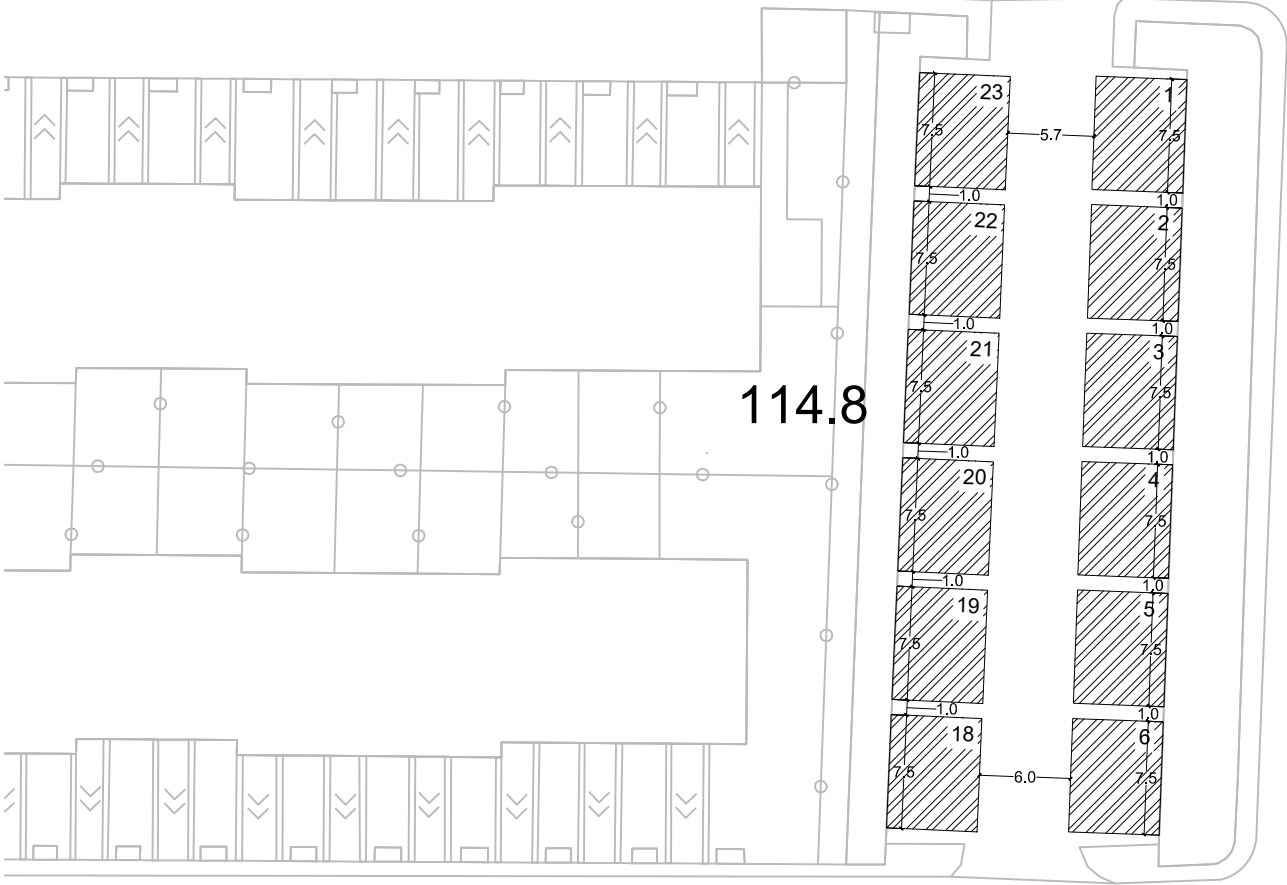
1. Largo Carabinieri d'Italia (Segrate Centro)
2. via Teodolinda (area del mercato coperto, Lavanderie)
3. via Schering (area industriale Marconi)

Allegato G: Aree per i mercati agricoli di vendita diretta

1. Largo Carabinieri d'Italia (Segrate Centro)

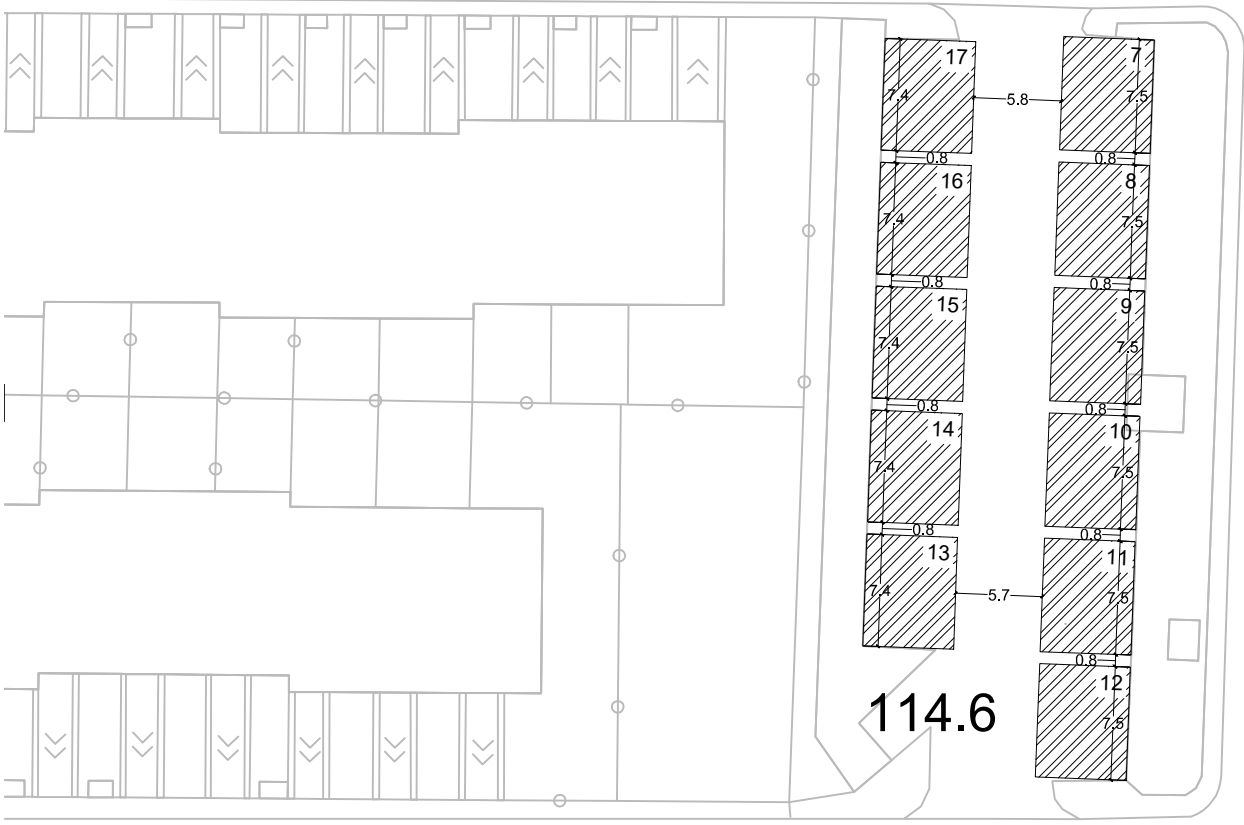


VIA G. VERDI 115.1



114.6

114.8 VIA SCARLATTI 114.6



114.6

114.8 VIA MASCAGNI